



# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

## **REGISTRO GENERALE ORDINANZE**

### *ORDINANZA N. 1550 del 13/04/2021*

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 – SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI

---

#### IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

**Visto** n. 44 del 01.04.2021

**VISTA** l'analisi dei dati, a livello regionale, del numero assoluto dei casi **di contagio** da Covid-19 e del relativo aumento dell'incidenza per 100.000 abitanti , calcolata dal 2 all'8 aprile .

**PRESO ATTO** della crescita quotidiana del numero dei **contagi da COVID nella Città di Montalto Uffugo e nei comuni limitrofi**, tanto che si è determinato il livello di saturazione del numero dei posti letto occupati presso la Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

**PRESO ATTO** della difficoltà da parte dell'A.S.P. di garantire il tracciamento in maniera efficace e celere in considerazione del crescente numero dei contagi nella provincia di Cosenza

**CONSIDERATO** che quello attuale risulta essere il periodo peggiore dall'inizio della pandemia, soprattutto rispetto alla diffusione del contagio, oltre che al numero dei posti letto a disposizione

**RITENUTO** che la classificazione come “zona arancione” potrebbe peggiorare la situazione perché conferisce la percezione di maggiore libertà rispetto alle limitazione

prescritte per la “zona rossa”.

**VALUTATO** che i contagi nella popolazione studentesca, pur non essendo numericamente rilevanti, potrebbero espandersi, stante anche la manifestazione di maggiore aggressività e trasmissibilità nelle fasce “under 18” della contaminazione da varianti SARS COVID.

**PRESO ATTO** tuttavia che l'incidenza dei contagi nei nidi è trascurabile, onde appare opportuno modulare le prescrizioni di cui infra

**CONSIDERATO** che la situazione potrebbe evolversi con un difficile divenire, tale da risultare impossibile da controllare.

**PRESO ATTO** dell'urgenza di adottare il necessario provvedimento volto a contenere i comportamenti, divenuti permissivi e innalzare il livello di attenzione per rispettare il distanziamento interpersonale.

**ACCERTATA** l'esigenza di dover adottare ulteriori misure finalizzate al contenimento della situazione ad alto rischio epidemiologico sull'intero territorio comunale, proibendo soste e fermate atte a creare assembramenti che si verificano nel territorio comunale .

**RICHIAMATA** la competenza in capo al Sindaco di procedere all'adozione di misure più restrittive in caso di situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio , nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza richiamati nel D.L. n. 44 del 01.04.2021

**PRESO ATTO** che sussistono le condizioni per l'adozione della presente ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene sanità pubblica

**VISTO** l'art. 32 L.833/1978

**VISTO** l'art. 50 comma 5 dlgs 267/2000

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

## **ORDINA**

ad integrazione dei provvedimenti governativi vigenti

**DI SOSPENDERE** la didattica in presenza di tutte le Istituzioni Scolastiche della Città di Montalto Uffugo, pubbliche e private, compresi l'uso dei laboratori, per tutti gli alunni (Scuole Statali e paritarie), di ogni ordine e grado , con esclusione degli asili nido, con efficacia a decorrere dal **14.04.2021 e fino a 24.04.2021 compreso**, demandando ai Dirigenti Scolastici, operanti su territorio montaltese, l'organizzazione della didattica a distanza e l'organizzazione delle attività in presenza per gli alunni speciali.

**DI DARE ATTO** che sono altresì adottate le ulteriori misure di seguito riportate

- Obbligo per tutti di indossare le mascherine all'esterno delle proprie abitazioni
- Effettuare gli acquisti, preferibilmente, negli esercizi commerciali più vicini al luogo di residenza
- chiusura di ville e parchi comunale
- divieto di assembramenti ( è considerato assembramento la riunione da 3 persone in su, salvo se appartenenti allo stesso nucleo familiare)
- sono consentite attività di passeggio e sportive nei limiti di n.2 persone, ad eccezione del ciclismo che può essere praticato liberamente
- consumazioni oltre 20m. dall'esercizio da cui si asporta il prodotto , massimo 2 persone.
- Divieto, comunque, di consumazione per strada e nei luoghi pubblici di alimenti solidi e di alcolici.
- Gli esercizi commerciali dovranno contingentare gli ingressi consentendo l'accesso, di

volta in volta solo di eguale numero dei clienti in uscita

**DI DARE ATTO** che restano ferme e confermate le ulteriori limitazioni previste dal Governo e dalle leggi nazionale in materia di contenimento della pandemia in corso.

**DI SENSIBILIZZARE** le Forze dell'Ordine a maggiori e più incisivi controlli .

### **AVVISA**

**Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento prescritte dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente , ove il fatto non costituisca più grave reato.**

### **DISPONE**

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Presidente della Regione Calabria;
- Al Prefetto di Cosenza;
- al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale,
- ai Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti del territorio;
- al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo;
- Al Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo;

### **AVVERTE**

**CHE** l'unità organizzativa competente per il procedimento è Il Comando di Polizia Municipale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al **Prefetto di Cosenza** entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al **Tribunale Amministrativo Regionale** di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al **Presidente della Repubblica** entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 13/04/2021

Il Sindaco  
F.to AVV. PIETRO CARACCILO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.